SCHEMA DI CONVENZIONE OPERATIVA
(art. 15 della Legge 7.8.1990, n. 241)

tra

REGIONE DEL VENETO
e
UNIVERSITA' DEL VENETO

in esecuzione della DGR n. _____

Le Parti sono rappresentate dai Signori:

_____ nato a _____ il _____ e domiciliato per la carica in Venezia, Dorsoduro, 3901, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione del Veneto, Giunta regionale, con sede in Venezia, Dorsoduro, 3901 – C.F. 80007580279, nella sua qualità di Direttore pro tempore dell'Area Sviluppo Economico;

_____ nato a _____ il _____, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di _____ della Università degli Studi di Padova C.F. _____, con sede in _____, dove elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto;

_____ nato a _____ il _____, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di _____ della Università degli Studi di Verona C.F. _____, con sede in _____, dove elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto;

_____ nato a _____ il _____, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di _____ della Università degli Studi di Venezia – Cà Foscari C.F. _____, con sede in _____, dove elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto;

_____ nato a _____ il _____, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di _____ dell'Università IUAV di Venezia C.F. _____, con sede in _____, dove elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto;

PREMESSO

- che l'articolo 10 comma 2 quater della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei distretti

industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese", prevede che la Regione, nell'ambito dello sviluppo del sistema economico regionale favorisca e sostenga le attività di analisi e studio, le attività strumentali e di supporto alla ricerca e allo sviluppo tecnologico e all'innovazione, che incidono, favoriscono e supportano le scelte strategiche regionali in ambito nazionale ed europeo, con istituzioni scientifiche della ricerca e dell'innovazione, quali le università, che possono operare direttamente o mediante propri enti strumentali, anche con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuti secondo le norme del codice civile, presenti sul territorio regionale, nel rispetto della normativa vigente anche in materia di contratti e appalti pubblici;

- che l'articolo 1 comma 1 lettera c) della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 "Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale", prevede tra le finalità della Regione quella di promuovere la tutela, la valorizzazione, lo sviluppo e la diffusione della ricerca di base ed applicata al sistema produttivo, mettendo in rete le università degli studi del Veneto, le istituzioni di ricerca, l'impresa veneta e altri soggetti operanti sul territorio regionale anche partecipando, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera m) della medesima legge, ad accordi di programma tra Ministero dell'università e della ricerca, università degli studi del Veneto, enti pubblici ed enti privati;

- che la deliberazione di Giunta regionale n. 697 del 21 maggio 2018 ha approvato lo schema di Accordo di Programma Quadro (di seguito Accordo) tra la Regione del Veneto (di seguito Regione) e le quattro Università del Veneto (di seguito Università), in tema di pianificazione, progettazione e attuazione di programmi di ricerca e sviluppo ai sensi del sopracitato articolo 10 della legge regionale n. 13/2014, così come integrato dall'articolo 25, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45;

- che il suddetto Accordo, che qui si richiama, è stato sottoscritto dalle relative Parti in data 5 settembre 2018;

- che le Università, nella persona dei rispettivi Rettori, intendono conferire mandato alla Università degli Studi di _____di rappresentarle nei rapporti con la Regione del Veneto per dare attuazione operativa all'Accordo stesso;

- che la Cabina di Regia, istituita e operante ai sensi degli articoli 5 e 6 dell'Accordo, nella riunione del 15 settembre 2020, ha definito ed approvato, con riferimento alle attività del Programma 2020-2021, le Azioni da realizzarsi nel biennio 2020-2021, condividendo lo schema della presente Convenzione operativa (di seguito Convenzione);

- che la Cabina di Regia ha quantificato il budget totale per la realizzazione delle suddette Azioni in euro 659.600,00 definendo al contempo la compartecipazione regionale a tali spese nella misura del 85% e, quindi, un contributo a titolo di rimborso spese massimo regionale pari ad euro 560.660,00;

- che le Parti, intendendo collaborare per l'attuazione delle citate Azioni, riconoscono che l'onere finanziario a carico della Regione non costituisce pagamento di un corrispettivo e, pertanto, rappresenta esclusivamente un contributo a ristoro delle spese effettivamente sostenute dalle Università;

- che, considerata la specificità delle azioni programmate, in deroga a quanto previsto all'art. 4 dell'Accordo di Programma Quadro, le Parti concordano di realizzare direttamente le iniziative descritte nella presente Convenzione;

- che la deliberazione di Giunta regionale n. ____ del _____ ha approvato le Schede descrittive delle Azioni, oggetto del Programma 2020-2021, e lo schema della presente Convenzione, autorizzando la concessione alle Università del sopracitato contributo regionale secondo le modalità contenute nella stessa.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2
(Oggetto e durata della Convenzione)

1. La presente Convenzione, che ha durata dalla sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2021, ha come oggetto la realizzazione delle Azioni individuate dalla Cabina di Regia di cui all'articolo 5 dell'Accordo, così come di seguito sinteticamente indicate e in dettaglio esplicitate nelle Schede descrittive delle Azioni contraddiste dai numeri 1, 2, 3, e 4, contenute nell'Allegato A, parte integrante della presente Convenzione:

   - **AZIONE 1:** Studio sulle dinamiche del sistema socio-economico veneto e degli impatti conseguenti all'attuazione delle policies regionali in tema di R&I;

   - **AZIONE 2:** Disamina dell'operatività delle forme aggregative d'impresa di cui alla legge regionale 30 maggio 2014, n. 13;

   - **AZIONE 3:** Studio sulle opportunità di partecipazione delle imprese e dei centri di ricerca alle partnership nazionali e/o comunitarie.

   - **AZIONE 4:** Studio sulle opportunità per il sistema delle imprese e per le istituzioni della ricerca del Veneto connesse alla nuova programmazione UE 2021-2027 con riferimento alle azioni di ricerca e innovazione - Pillar 2 Horizon Europe.

2. Le attività connesse alla realizzazione delle sopracitate Azioni dovranno essere realizzate entro le tempistiche previste per le singole Azioni, così come indicate nell'Allegato A, e comunque entro il 31 dicembre 2021, fatta salva la possibilità di una proroga, per giustificati motivi, per un massimo di mesi quattro. La rendicontazione finale e la relazione conclusiva dovrà essere prodotta e inviata alla Regione entro i due mesi successivi alla conclusione dell'attività.

3. Le spese connesse alla realizzazione delle Azioni di cui al precedente comma 1, complessivamente quantificate in euro 659.600,00, sono esplicitate nell'Allegato A alla presente Convenzione.

Articolo 3
(Modalità di realizzazione)

1. La Regione del Veneto svolge funzioni di coordinamento, indirizzo e monitoraggio, nonché di supporto, per la realizzazione delle Azioni di cui al precedente articolo 2.

2. Le Università realizzano direttamente le citate Azioni, così come dettagliate nell'Allegato A, parte integrante della presente Convenzione, sostenendo le relative spese.

3. Le Università sono responsabili in merito alle modalità e procedure operative individuate e adottate per la gestione e attuazione delle Azioni, lasciando esente la Regione da ogni responsabilità a seguito dell'attuazione della presente Convenzione.

4. Ai fini dell'attuazione e della gestione della presente Convenzione, le Università danno mandato all'Università di _____ a rappresentarle in qualità di "capofila" nei confronti della Regione.

5. Le Parti, successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, si impegnano altresì ad individuare un proprio referente (uno in rappresentanza della Regione e uno in rappresentanza delle Università) cui spetta il compito di relazionare congiuntamente e periodicamente alla Cabina di Regia sull'attuazione delle attività.

6. Nel rispetto dei termini per le liquidazioni di cui all'articolo 5, comma 5, alla Cabina di Regia spetta il compito di esaminare la rispondenza e la congruità delle relazioni illustrative sulle attività e sui risultati di cui al successivo articolo 5 comma 2 rispetto al Programma annuale di azione dalla stessa approvato e agli obiettivi previsti dall'Accordo.

Articolo 4
(Finanziamento delle iniziative)

1. Le spese per la realizzazione delle Azioni di cui al comma 1 dell'articolo 2, descritte nell'Allegato A, sono così preventivate:

AZIONI	**IMPORTO CONVENZIONE**
	TOTALE
AZIONE 1: Studio sulle dinamiche del sistema socio-economico veneto e degli impatti conseguenti all'attuazione delle *policies* regionali in tema di R&I;	183.000,00
AZIONE 2: Disamina dell'operatività delle forme aggregative d'impresa di cui alla legge regionale 30 maggio 2014, n. 13;	178.200,00
AZIONE 3: Studio sulle opportunità di partecipazione delle imprese e dei centri di ricerca alle *partnership* nazionali e/o comunitarie.	169.000,00
AZIONE 4: Studio sulle opportunità per il sistema delle imprese e per le istituzioni della ricerca del Veneto connesse alla nuova programmazione UE 2021-2027 con riferimento alle azioni di ricerca ed innovazione - pillar 2 Horizon Europe	129.400,00
TOTALE IMPORTO CONVENZIONE	**659.600,00**
quota a carico della Regione (85%)	**560.660,00**
quota a carico delle Università (15%)	**98.940,00**

2. Le Università partecipano alla realizzazione delle Azioni di cui al comma precedente per una quota del 15% della spesa massima prevista, pari a euro 98.940,00.

3. La Regione partecipa alla realizzazione delle citate Azioni per una quota del 85% della spesa massima prevista, pari ad euro 560.660,00; tale quota regionale sarà conferita all'Università _____ capofila, secondo quanto previsto al successivo articolo 5.

4. Le Parti concordano che l'Università _____ capofila provvederà, tenendo comunque indenne la Regione da ogni responsabilità, a trasferire alle altre Università firmatarie della presente Convenzione quota parte dell'importo liquidato, di cui al comma 3, in funzione delle attività svolte e dei relativi costi sostenuti dalle stesse.

Articolo 5
(Pagamenti da parte della Regione)

1. Le parti convengono che la liquidazione del contributo regionale di cui al comma 3 dell'articolo 4 sarà effettuato a favore dell'Università _____, che svolge funzioni di capofila, con effetto liberatorio nei confronti della Regione.

2. Le liquidazioni del contributo regionale, secondo le modalità precisate al successivo comma 5, saranno effettuate a favore dell'Università capofila e previa presentazione, da parte della stessa, della rendicontazione delle spese sostenute e della relazione illustrativa sulle attività e sui risultati delle Azioni svolte nel periodo di riferimento (accompagnata dagli output intermedi e finali previsti nelle Schede descrittive delle Azioni) già oggetto di esame da parte della Cabina di Regia ai sensi dell'articolo 3, comma 6.

3. Le rendicontazioni con i dettagli delle spese sostenute e rendicontate e dei relativi pagamenti effettuati, di cui al precedente comma 2, dovranno essere sottoscritti dai Direttori generali delle Università o dai Direttori di Dipartimento (o dai dirigenti da loro delegati) che hanno sostenuto in quota parte le relative spese. Per il dettaglio delle modalità operative di rendicontazione si rinvia all'Appendice contenuta nell'Allegato A alla presente Convenzione.

4. Le spese per essere riconosciute ammissibili a rimborso (a costi reali e, pertanto, senza alcun sovrapprezzo rispetto alle spese sostenute o a costi standard) dovranno essere sostenute per competenza successivamente alla firma della presente Convenzione ed entro il 31 dicembre 2021, fatta salva l'eventuale proroga di cui all'art. 2, comma 2, e pagate dalle Università entro la data di presentazione delle rendicontazioni, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 2, comma 2 e dal successivo comma 5.

5. La liquidazione del contributo regionale sarà disposta, entro 60 giorni dalla presentazione della completa documentazione di cui al comma 2, secondo le modalità di seguito indicate:
   - un acconto per un importo massimo del 30% del contributo, pari ad euro 168.198,00, sulla base della presentazione della domanda di pagamento corredata dalla rendicontazione delle spese sostenute dalla sottoscrizione e fino al 28 febbraio 2021, da prodursi entro il 30 aprile 2021;
   - un acconto per un importo massimo del 30% del contributo, pari ad euro 168.198,00, sulla base della presentazione della domanda di pagamento corredata dalla rendicontazione delle spese sostenute fino al 31 luglio 2021, da prodursi entro il 30 settembre 2021;
   - il saldo sulla base della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e di una relazione conclusiva sui risultati raggiunti, da prodursi entro il 28 febbraio 2022, fatta salva l'eventuale proroga di cui al precedente articolo 2, comma 2.

6. In sede di rendicontazione, nell'ambito della medesima Azione, è ammessa una variazione compensativa tra le tipologie di spesa per un importo massimo del 10% a valere sulla singola tipologia.

7. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 6, qualora una o più iniziative previste nelle schede operative relative alle quattro Azioni di cui all'articolo 2 comma 1, si dimostrino non realizzabili o non più opportune o necessarie, l'ammontare della spesa prevista potrà essere attribuita, su proposta della Cabina di Regia e previa approvazione con decreto del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, ad una o più iniziative previste nelle altre Azioni o attribuite ad una nuova iniziativa. Con la stessa modalità potranno essere apportate rimodulazioni dei costi tra le Azioni. Restano comunque salve le tempistiche e gli importi, oggetto di liquidazione, di cui al precedente comma 5.

8. Il contributo regionale, nel limite dell'importo massimo concesso pari a euro 560.660,00, sarà in ogni caso liquidato nella misura del 85% delle spese rendicontate e riconosciute ammissibili dalla Regione.

9. Le Università si impegnano a conservare in originale la documentazione probante delle spese rendicontate mantenendola a disposizione per qualsiasi controllo o verifica della Regione, per il tempo di 5 anni decorrenti dall'erogazione del saldo del contributo.

10. In caso di esito negativo dei controlli di cui al comma precedente, il rimborso sarà richiesto all'Università a cui la spesa si riferisce e che ne ha sostenuto il costo.

Articolo 6
(Registrazione)

1. Si dà atto che le attività previste dalla presente Convenzione costituiscono esercizio di funzione pubblica e pertanto se ne richiede la registrazione solamente in caso d'uso.

Articolo 7
(Assenza conflitto di interessi)

1. Le Parti si impegnano affinché il personale impiegato nelle Azioni di cui all'articolo 2, comma 1, renda preventiva dichiarazione, da redigersi ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, in merito all'assenza di conflitti di interessi.

2. Le Parti adottano adeguate misure di controllo per garantire che il personale impiegato nelle Azioni previste all'articolo 2 comma 1 non si trovi, nel corso della durata della presente Convenzione, in situazioni di conflitto di interessi rispetto alle finalità e ai destinatari finali delle stesse.

Articolo 8
(Proprietà ed utilizzo dei risultati)

1. Le Parti convengono che i risultati dell'attività di collaborazione (dati, ricerche, studi, analisi, ecc.) saranno di proprietà della Regione del Veneto e delle Università e che potranno essere riutilizzati e/o divulgati e/o pubblicati, a fini istituzionali e senza fini di lucro, liberamente da entrambe le parti e con menzione della collaborazione oggetto della presente Convenzione, fatto salvo il diritto morale di autore ai sensi della vigente legislazione in materia.

Articolo 9
(Trattamento dei dati personali e tracciabilità dei flussi)

1. Le Parti danno atto che i dati personali trattati nella realizzazione delle Azioni oggetto della presente Convenzione sono soggetti alla normativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/676/UE, General Data Protection Regulation.

2. Ai fini di quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", le Università:

   a) dichiarano di essere informate in ordine alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti;

   b) dichiarano di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione della Convenzione;

   c) si impegnano a dare immediata comunicazione alla Regione e alla prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

d) si obbligano a inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 10
(Disposizioni finali)

1. Per eventuali controversie che dovessero verificarsi in merito all'attuazione della presente Convenzione, le Parti convengono che risulti competente il foro di Venezia.

2. La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia, lì (data dell'apposizione della firma digitale)

Regione del Veneto
Direttore Area Sviluppo Economico

_____

Università degli Studi di Padova

_____

Università degli Studi di Verona

_____

Università degli Studi di Venezia - Cà Foscari

_____

Università IUAV di Venezia

_____